

----- STATUTO -----

----- DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- ""TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA ONLUS"" -----

----- Articolo 1 - Denominazione, sede, durata -----

È Costituita ai sensi del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale e culturale denominata -----

"" ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA ONLUS"". -----

L'Associazione ha la propria sede legale in Serra San Quirico, via Roma n°11. -----

L'Associazione ha durata illimitata. -----

----- Articolo 2 - Ambito di operatività -----

L'Associazione non persegue scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

L'associazione opera per fini educativi, nei settori dell'istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell'arte. -----

La sua attività si svolge prevalentemente nell'ambito della Regione Marche. -----

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, regionale, nazionale. -----

----- Articolo 3 - Finalità -----

L'Associazione, ha lo scopo di: -----

1. promuovere con tutte le iniziative opportune la conoscenza del Teatro Scuola a livello nazionale ed internazionale. -----

2. diffondere la cultura teatrale nelle scuole attraverso incontri di studio, seminari, momenti di scambio di esperienze a livello nazionale ed internazionale. -----


3. organizzare tutte le iniziative che sono strumento atto al raggiungimento della finalità dell'Associazione, in particolare la Rassegna Nazionale (e/o internazionale) del Teatro della Scuola. -----

4. progettare e realizzare attività di formazione professionale. -----

5. la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, radiotelevisivi, cinematografici e musicali ed ogni altra attività di animazione nonché l'insegnamento delle relative discipline. -----

6. L'Associazione potrà svolgere qualunque attività affine volta anche alla promozione e allo sviluppo dello spettacolo, delle attività culturali e della promozione del territorio. -----

7. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività -----



di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative -----

Articolo 4 - Soci -----

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. ----

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve: -----

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza; -----
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione; -----
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione. -----

I soci si distinguono in promotori, ordinari, aderenti, onorari: -----

- i soci promotori sono coloro che versano tre quote associative; -----
- i soci ordinari sono tutti coloro che versano una quota associativa; -----
- i soci aderenti sono tutti coloro che versano un decimo della quota associativa; -----
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti. -----

Tutti i soci hanno diritto a: -----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----
- candidarsi per ricoprire le cariche associative; -----
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. -----

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi: -----

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; -----
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; -----
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione; -----
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Ciascun socio, in base alla qualifica di cui sopra, verserà all'Associazione, ogni anno entro il 30 giugno la quota associativa fissata, per il 2017 in Euro, 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue virgola ventotto centesimi). --

Articolo 5 - Perdita dello status di socio -----

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso,

decadenza, esclusione e per causa di morte. -----
Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. -
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli. ----
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. -----

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio: -----

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione; -----
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. -----

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

Articolo 6 - Organi sociali -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente; -----

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente ed adeguatamente documentate. -----

Articolo 7 - Assemblea -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. -----

L'Assemblea dei Soci è composta da 3 membri designati da ogni Socio Promotore; da 1 membro designato da ogni Socio Ordinario. -----

I soci Aderenti, raggiunto il numero di dieci (10) partecipano all'assemblea con un rappresentante avente diritto di voto, da loro appositamente nominato. -----
Durano in carica 5 (cinque) anni. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio di Amministrazione da esso delegato o più anziano d'età. ----

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, comprensivo di



ordine del giorno, viene inviato con qualsiasi mezzo (compresi mezzi elettronici e telematici) idoneo ad assicurare la prova di ricezione ai consorziati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

Alle riunioni dell'Assemblea Consortile hanno diritto di assistere, con facoltà di parola, ma non di voto, il Direttore Artistico ed il Segretario individuato in un dipendente. -----

Il verbale, sottoscritto dal Segretario, oltre che dal Presidente, è trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere visione. -----

L'Assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo e tutte le volte che ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei soci componenti. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e comunque non inferiori ai componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

Compete all'assemblea di soci: -----

1. approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. approvare le linee programmatiche contenute nel programma delle attività annuali. -----
3. approvare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in prima convocazione le modificazioni del presente statuto. -----
4. nominare il Consiglio di Amministrazione. -----

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto minimo di 3 (tre) fino da un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci -----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, con avviso scritto, che deve pervenire agli interessati almeno tre giorni avanti la data fissata per la riunione. -----

Compete al Consiglio di Amministrazione: -----

1. predisporre bilanci; -----
2. elaborare proposte di manifestazioni e attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
3. attuare i programmi e i piani di attività approvati dall'Assemblea dei Soci; -----
4. nominare il Presidente e il Vicepresidente; -----
5. nominare la Direzione Artistico-organizzativa; -----

6. regolare i rapporti con il personale dipendente ed i consulenti;

7. esprimere parere in merito alla richiesta di adesione di Enti e Istituzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno su indicazione degli enti nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti in 1° seduta, a maggioranza semplice dei presenti in 2° seduta. Con la medesima votazione viene eletto il Vicepresidente, entrambi durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sta in giudizio, come attore e convenuto e compie gli atti conservativi;

- firma gli atti e provvedimenti relativi ai deliberati del Consiglio di Amministrazione;

- ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dispone per gli incassi firmando i relativi mandati;

- convoca l'assemblea nei modi e nei limiti ordinari previsti al precedente art. 7.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le predette funzioni in caso di assenza o impedimento. A lui possono essere delegate dal Presidente funzioni in specifici settori di attività di competenza di quest'ultimo.

Articolo 10 - Direzione Artistica

Il Direttore artistico è un organismo consultivo ed operativo.

Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei soci associati, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti in 1° seduta, a maggioranza semplice dei presenti in 2° seduta.

Risponde al Consiglio di Amministrazione per ogni suo atto. -
Compete alla Direzione Artistico-organizzativa:

1. predisporre i piani di attività, i progetti culturali e curare la realizzazione;

2. mantenere il collegamento con Associazioni e Istituti nell'ambito dei programmi dell'Associazione;

3. proporre la collaborazione di consulenti;

4. organizzare e dirigere il personale dipendente di cui l'Associazione si avvale per le manifestazioni e le iniziative intraprese.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale; -----
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; -----
- da contributi, erogazioni, -----
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----

Articolo 12 - Risorse economiche - -----

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: -----

- quote associative annuali; -----
- contributi degli aderenti e/o di privati; -----
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.11; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- mutui bancari. -----

Tutte le entrate, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità sociali dell'associazione. -----

E' fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. -----

Articolo 13 - Bilancio d'esercizio - -----

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile. -----

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il mese di aprile. -----

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. -----

Articolo 14 - Revisore Unico -----

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile. -----

Il Revisore dei Conti può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

dell'Associazione o su determinati affari. -----

Articolo 15 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. -----

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altre Associazioni/Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio o ai fini di pubblica utilità. -----

Articolo 16 - Collegio arbitrale -----

Qualsiasi controversia sorgesse fra uno o più Soci o loro aventi causa a qualsiasi titolo fra loro per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sarà decisa da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Ancona, su istanza della parte più diligente. -----

L'arbitro giudicherà secondo equità osservando soltanto quelle formalità di procedura che siano prescritte dalla Legge in modo inderogabile. -----

Articolo 17 - Rinvio alla Legge -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni o Fondazioni; in difetto di norme particolari, i criteri desumibili dalla giurisprudenza o dalla prassi. -----

Serra de' Conti 8 maggio 2017 -----

F.TO GIULIANI FABRIZIO -----

FEDERICO BIONDI NOTAIO S.S. -----

La presente copia fotostatica, formata da DIECI (10) pagine è conforme all'originale in più fogli, tutti muniti delle proprie firme e si rilascia per
USI DI LEGGE

SCUOLA

16 MAG. 2017

